

Nella seduta del 15 dicembre 2003 il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto ha deliberato l'istituzione delle sezioni A e B dell'albo.

Pubblichiamo di seguito il dispositivo di tale deliberazione che prevede, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione alle due sezioni e le rispettive competenze professionali degli iscritti:

- 1) è istituita la sezione A nell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi del Veneto;
- 2) agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo;
- 3) qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotato nell'Albo;
- 4) ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.P.R. 328/2001 gli iscritti nella sezione A svolgono le competenze di cui alla L. 56/89, all'art. 3, comma 1 *quinquies* L. 170/2003, nonché alla normativa, nazionale e regionale, che si applica allo psicologo e, in particolare, ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.P.R. 328/2001:
 - a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
 - b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
 - c) il coordinamento e la supervisione delle attività degli iscritti nella sezione B.
- 5) gli attuali appartenenti all'Ordine degli psicologi sono iscritti d'ufficio, mantenendo l'anzianità di iscrizione, nella sezione A dell'Albo dell'Ordine degli psicologi del Veneto;
- 6) coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ossia al 18 agosto 2001, possono iscriversi nella sezione A dell'Albo dell'Ordine degli psicologi del Veneto, così come coloro che hanno conseguito o conseguiranno tale abilitazione in data successiva secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 in quanto possessori di laurea in psicologia regolata dall'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e ai relativi decreti attuativi;
- 7) alla sezione A si accede previo esame di Stato di cui all'art. 52 D.P.R. 328/2001, per l'ammissione al quale è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno;
- 8) è istituita la sezione B nell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi del Veneto;
- 9) nell'ambito della sezione B dell'albo sono individuati i seguenti settori: a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;
- 10) agli iscritti nei settori di cui al punto 9) spettano, rispettivamente, i titoli professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità";

11) le attività professionali degli iscritti nella sezione B sono individuate nel modo seguente:

Per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
- utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- collaborazione con lo psicologo della costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

Per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

- partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

- attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

12) l'iscrizione a ciascun settore della sezione B è subordinata al superamento dello specifico esame di Stato di cui all'art. 53 D.P.R. 328/2001, per l'ammissione al quale è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi;

13) ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.P.R. 328/2001, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato per l'accesso alla sezione B anche coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno la laurea in psicologia regolata dall'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e ai relativi decreti attuativi, fermo restando il requisito del tirocinio della durata di sei mesi;

14) ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 328/2001, possono accedere all'esame di Stato per la sezione B anche i possessori della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, fermo restando il requisito del tirocinio della durata di sei mesi.